

XVII legislatura

**A.S. 1464:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

aprile 2014  
n. 44



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
<b>Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi</b> dott. Renato Loiero	tel. 2424
<b>Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata</b> avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
<b>Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa</b> dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
<b>Consigliere addetto al Servizio</b> dott. Melisso Boschi	tel. 3731
<b>Segretari parlamentari</b> dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

PREMESSA .....	1
<i>Articolo 1 (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine) .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2-bis (Disposizioni transitorie) .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Elenco anagrafico dei lavoratori) .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva) .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 (Contratti di solidarietà) .....</i>	<i>6</i>



## PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### *Articolo 1*

#### *(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine)*

L'articolo reca alcune modifiche alla disciplina generale del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (decreto legislativo n. 368 del 2001), adottate in considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro, e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Si descrivono le disposizioni aventi rilevante portata innovativa, omettendo, in particolare, le norme di mero coordinamento.

La novella di cui alla lettera *a*), numero 1), del comma 1 consente in via generale la stipulazione di contratti di lavoro a termine - ed il ricorso a forme di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le quali alcune novelle di mero coordinamento sono altresì poste dal successivo comma 2 - anche senza l'indicazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, sopprimendo le limitazioni previste nella disciplina vigente ed introducendo alcune condizioni per la stipulazione dei contratti in oggetto.

Tali condizioni sono rappresentate da:

- 1) una durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe;
- 2) un numero complessivo di contratti a tempo determinato, stipulati da ciascun datore di lavoro, non eccedente il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (per il datore che occupi fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato). Viene fatto salvo il disposto dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368 del 2001, che, novellato dalla lettera *b-octies*), inserita dalla Camera dei deputati ai fini di un coordinamento formale, da un lato, consente l'individuazione di limiti quantitativi di ricorso ai contratti a tempo determinato da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, dall'altro, esclude dall'applicazione di questi eventuali limiti alcune fattispecie (esse sono costituite dai contratti a termine stipulati: nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi "definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici"; per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni). In caso di violazione del limite percentuale del 20 per cento, le novelle di cui alla lettera *b-septies*) e di cui al successivo comma 2-ter specificano che i contratti eccedenti il limite - ad eccezione di quelli instaurati prima dell'entrata in vigore del presente decreto - sono considerati a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.

Le novelle di cui ai successivi numeri 2) e 3) della lettera *a*) costituiscono meri interventi di coordinamento con la novella di cui al numero 1).

La novella di cui alla lettera *b*) amplia da 1 a 5 il numero possibile di proroghe del contratto a termine, nell'arco dei 36 mesi complessivi e indipendentemente dal numero dei rinnovi, e sopprime il requisito della sussistenza di ragioni oggettive per la proroga. Restano ferme le altre condizioni già vigenti, secondo le quali ogni proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto originario sia stato stipulato e la durata complessiva del rapporto non può superare i tre anni.

Le novelle di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) - introdotte dalla Camera dei deputati - costituiscono meri interventi di coordinamento con le novelle precedenti.

La novella di cui alla lettera *b-quater*) prevede che ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003, inerente la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La lettera *b-quinqies*) - anch'essa inserita dalla Camera dei deputati - integra la disciplina del diritto di precedenza, in favore del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (nell'esecuzione di un contratto a termine), per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate. La novella prevede che nel computo della prestazione effettiva dell'attività lavorativa (ai fini del superamento del limite minimo di 6 mesi) rientri anche il congedo obbligatorio di maternità (intervenuto nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso la stessa azienda) e che il termine di 12 mesi summenzionato si considera decorrente dalla fine del medesimo congedo, qualora si comprenda in tal modo un periodo di tempo più lungo.

La successiva lettera *b-sexies*) prevede - con riferimento ai diritti di precedenza - che il datore di lavoro sia tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione a termine.

Il comma *2-bis* dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, presenta una relazione alle Camere, in materia di contratti a tempo determinato e di contratti di apprendistato, ai fini della verifica degli effetti delle anzidette disposizioni.

**La RT** afferma che le norme in esame, finalizzate alla semplificazione di specifiche tipologie di contratti di lavoro, in modo da renderli maggiormente coerenti con le esigenze del contesto occupazionale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che le disposizioni non incidano sui vigenti limiti finanziari e assunzionali prescritti per le PP.AA..

Il comma *2-quater* - inserito dalla Camera dei deputati - proroga dal 31 luglio 2014 al 31 luglio 2015 il termine entro il quale, per assicurare il diritto all'educazione negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive, possono essere prorogati o rinnovati, anche in deroga alla relativa disciplina limitativa, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, nonché nel rispetto sia dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno sia della normativa intesa al contenimento della spesa complessiva per il personale degli enti locali.

**La RT** non considera il comma.

**Al riguardo**, non si hanno rilievi da formulare.

## ***Articolo 2***

### ***(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)***

Il comma 1 inserisce alcune novelle nel testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011.

La lettera a) modifica alcuni profili generali della disciplina, validi per tutte le tipologie di contratti di apprendistato (per la qualifica e per il diploma professionale; professionalizzante o di mestiere; di alta formazione e di ricerca).

Il numero 1) della lettera a) prevede che il contratto scritto di apprendistato contenga, in forma sintetica, il piano formativo individuale (finora tale piano doveva essere redatto per intero in forma scritta, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto).

I numeri 2) e 3) della lettera a) - insieme con la norma abrogatrice di coordinamento di cui al successivo comma 2 - stabiliscono che l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di una percentuale del 20 per cento (finora del 30 per cento fino al luglio del 2015, e a regime del 50 per cento) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. In base alla novella, la condizione si applica solo per i datori di lavoro che occupino almeno trenta dipendenti - anziché almeno dieci dipendenti, come nella normativa fino ad ora vigente - e si introduce una norma di salvezza dei diversi limiti eventualmente stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Restano ferme alcune deroghe ai fini del computo della percentuale, nonché la previsione che gli apprendisti assunti in assenza delle suddette condizioni sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

La lettera b) introduce una norma sulla retribuzione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Si prevede che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato in oggetto, sia riconosciuta una retribuzione che tenga conto - oltre che delle ore di lavoro effettivamente prestate - delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.

La lettera c) concerne la formazione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale si conferma che la formazione sia obbligatoriamente integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica (da svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda), intesa all'acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Ribadita quindi l'obbligatorietà della componente in oggetto, si introduce tuttavia una fattispecie di esclusione dall'obbligo per il datore di lavoro. Quest'esenzione è riconosciuta qualora la regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dall'ordinaria comunicazione al centro per l'impiego (competente per territorio) dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014.

**La RT** rappresenta che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non incidono sui limiti assunzionali in materia di contratti di apprendistato (*ex* articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011), che restano pertanto inalterati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis* prevede che i contratti di apprendistato, facenti parte del programma sperimentale - da definirsi con decreto interministeriale - per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 2011.

**La RT** non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che la norma interviene sulla disciplina di contratti di apprendistato per i quali gli oneri sono espressamente posti a carico delle imprese interessate, senza riflessi per la finanza pubblica.

### *Articolo 2-bis* *(Disposizioni transitorie)*

Il comma 1 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme inserite dal presente decreto (e poi modificate o soppresse in sede di conversione in legge).

Il comma 2 prevede che restino efficaci, in sede di prima applicazione, i limiti quantitativi, ove diversi, previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 3 specifica (facendo salva l'applicazione del suddetto comma 2) che il datore, qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, sussista un'eccedenza rispetto al limite del 20 per cento per i contratti a tempo determinato, sia tenuto a rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario, il datore non può stipulare contratti di lavoro a termine fino al raggiungimento del limite.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni aventi natura ordinamentale.

### *Articolo 3* *(Elenco anagrafico dei lavoratori)*

Il comma 1 - marginalmente modificato dalla Camera dei deputati - specifica che nell'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed i soggetti extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia.

Il comma 2 prevede che, ai fini della sussistenza dello stato di disoccupazione, la dichiarazione dell'interessato (che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) può essere resa recandosi presso qualsiasi servizio pubblico per l'impiego competente, mentre la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto.

**La RT** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.



**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che i conseguenti adempimenti correlati alla condivisione della dichiarazione di disoccupazione, che sembrano comunque di particolare tenuità, possano essere sostenuti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

#### ***Articolo 4***

##### ***(Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva)***

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL sia verificata esclusivamente con modalità telematiche ed in tempo reale. Tale verifica - operante a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale - è sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per tutte le fattispecie che richiedono quest'ultimo, tranne per alcune ipotesi di esclusione individuate dal medesimo decreto ministeriale. Per le imprese edili, la verifica in oggetto concerne, oltre alla contribuzione da versare all'INPS ed all'INAIL, quella da corrispondere alle Casse edili. L'interrogazione telematica può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa. La risultanza dell'interrogazione telematica ha una validità di 120 giorni.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione, secondo i criteri ivi indicati, dei requisiti di regolarità, dei contenuti e delle modalità della verifica, nonché l'indicazione delle ipotesi in cui essa non è sostitutiva del DURC.

Il comma 3 stabilisce che l'interrogazione telematica è valida ai fini della verifica circa l'eventuale sussistenza della preclusione alla concessione di servizi, lavori e forniture pubblici ed alla partecipazione ad appalti e subappalti pubblici (preclusione derivante dalla commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui i soggetti siano stabiliti).

Il comma 4 prevede che il decreto può essere successivamente aggiornato sulla base delle modifiche normative o dell'evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

Il comma 5, sopprimendo le parole "in quanto compatibile", prevede che in ogni caso dalle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, di natura pubblica (comprese le risorse per investimenti derivanti dall'Unione europea), per i quali sia richiesta l'acquisizione del DURC, siano trattenuti gli eventuali importi di contribuzione che risultino non pagati in base al medesimo DURC.

Il comma 5-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, presenti una relazione alle Camere sulla verifica degli effetti delle disposizioni in esame.

Il comma 6 dispone che all'attuazione delle norme in esame le PP.AA. provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che le disposizioni introducono un significativo intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta smaterializzazione del DURC, attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. La RT sottolinea poi che, nell'ambito delle amministrazioni maggiormente coinvolte (INPS e INAIL), l'introduzione di modalità telematiche determinerà una notevole semplificazione delle procedure e degli adempimenti, che potrà portare a significativi risparmi di spesa per i suddetti istituti. Inoltre la RT afferma che il decreto previsto mira alla ricognizione puntuale di informazioni già acquisite dagli enti per i propri fini. La

messa a disposizione delle predette informazioni avverrà mediante canali di cooperazione applicativa che andranno ad arricchire i sistemi già in esercizio per finalità contigue. Questa nuova funzione pertanto non sarà oggetto di nuovi investimenti finanziari, ma potrà essere implementata nell'alveo dei contratti di assistenza vigenti, non determinando in tal modo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio in merito all'effettiva possibilità di implementare le nuove funzionalità dell'articolato sistema telematico delineato dalle presenti disposizioni a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, sebbene nel lungo periodo si potranno produrre significativi risparmi di spesa come affermato dalla RT, appare difficile che le amministrazioni coinvolte non debbano rivedere i contratti di assistenza informatica in essere al fine di realizzare la completa informatizzazione del processo. Si consideri anche che si prevede che la verifica telematica avvenga tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco. Andrebbero pertanto fornite maggiori informazioni anche sul grado attuale di compatibilità tra i sistemi gestiti dai diversi organismi citati. Peraltro, posto che sarà un decreto ministeriale a determinare i casi di esclusione, senza che vengano indicati specifici criteri al riguardo, l'innovazione prevista dall'articolo 4 ha una portata indeterminata e anche i connessi riflessi amministrativi ed eventualmente finanziari potranno essere valutati solo quando sarà adottato il decreto ministeriale.

#### ***Articolo 5*** ***(Contratti di solidarietà)***

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per la concessione, entro i limiti delle risorse disponibili, del beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con riferimento ai soli dipendenti interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.

A tal fine ridetermina lo stanziamento nella misura di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame sono volte a stabilire specifici criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni già previste a legislazione vigente in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si prevede che ciò possa avvenire nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili. Inoltre l'incremento del limite di spesa nella misura di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto tale somma grava sulla disponibilità complessiva del Fondo sociale per

occupazione e formazione, che viene alimentato da risorse autorizzate nel corso degli anni pregressi e annualmente rifinanziate da specifiche leggi di settore, nonché dalla legge di stabilità.

Attualmente le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di specifici interventi straordinari di politica attiva del lavoro intesi a sostenere i livelli occupazionali, mentre la quota di risorse che non risulta destinata a specifici interventi previsti dalla normativa è utilizzata per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Pertanto, l'incremento del limite di spesa previsto determinerà una conseguente riduzione della disponibilità complessiva per gli interventi di politica attiva del lavoro, trovando compensazione strutturale nella compressione di interventi discrezionali a carico del citato Fondo.

**Al riguardo**, si osserva che l'incremento del limite di spesa relativo alle risorse destinate al finanziamento della decontribuzione per i contratti di solidarietà, portato da 5,16 a 15 milioni di euro annui, si dovrebbe risolvere in una mera rimodulazione di risorse nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che presenta le occorrenti disponibilità, e, pertanto, non comportare oneri per la finanza pubblica. Sul punto, andrebbe tuttavia assicurato che la misura in esame (per i circa 10 milioni di euro aggiuntivi) non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Il comma 1-*bis* prevede una revisione della disciplina della riduzione provvisoria della contribuzione, fissando la misura della stessa in termini univoci al 35 per cento<sup>1</sup>. Resta fermo che la riduzione in oggetto è riconosciuta per un periodo non superiore a 24 mesi.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, preso atto che la percentuale di riduzione prevista è mediamente maggiore di quella a legislazione vigente, si rileva che comunque l'agevolazione contributiva viene concessa nei limiti delle risorse disponibili. Un chiarimento andrebbe tuttavia fornito per i contratti di solidarietà già in essere, qualora godano di una percentuale di riduzione diversa da quella introdotta.

Il comma 1-*ter* prevede che i contratti di solidarietà (sottoscritti ai sensi della normativa vigente), al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, siano depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito e gestito dal CNEL.

---

<sup>1</sup> Nella disciplina vigente, la misura percentuale è pari al 25 per cento, ovvero al 30 per cento nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento per i casi di riduzione dell'orario di lavoro (contemplata nei contratti di solidarietà) superiore al 30 per cento.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2014 [Nota di lettura n. 36](#)  
**A.S. 1214-B:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
- " [Elementi di documentazione n. 8](#)  
LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2013
- Mar 2014 [Elementi di documentazione n. 9](#)  
*La spending review* e il Programma di lavoro del Commissario straordinario per la revisione della spesa
- " [Nota di lettura n. 37](#)  
**A.S. 1212:** "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 4](#)  
Le previsioni invernali della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica
- " [Nota di lettura n. 38](#)  
**A.S. 1401:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Apr 2014 [Nota di lettura n. 39](#)  
**A.S. 1328:** "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
- " [Nota di lettura n. 40](#)  
**A.S. 1417:** "Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari"
- " [Nota di lettura n. 41](#)  
**A.S. 1413:** "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- " [Elementi di documentazione n. 10](#)  
Il bilancio dello Stato 2014-2016. Una analisi delle spese per missioni e programmi.
- " [Nota di lettura n. 42](#)  
**A.S. 1430:** "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)  
Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2**)
- " [Nota di lettura n. 43](#)  
**A.S. 1450:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"